

LEGGE 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

1. All'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo ‘car sharing elettrico’”;

b) al comma 3 e al comma 6 dopo la parola “Messina” sono aggiunte le parole “ed Enna”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispose due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.”.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità:

FALCONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe e all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«**Parcheggi di interscambio.** - 1. La Regione persegue gli obiettivi per una migliore fruizione del territorio, per lo sviluppo infrastrutturale ed il miglioramento della intermodalità, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio.

"2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo "car sharing elettrico".

3. La realizzazione dei parcheggi di interscambio è prevista nei comuni di Palermo, Catania e Messina ed Enna e nei comuni isolani con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni isolani sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

4. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, il finanziamento in conto capitale, pari al costo delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree.

5. Al finanziamento dei parcheggi di interscambio in favore dei comuni individuati al comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle somme, accertate e riproducibili, rispettivamente attribuite agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al netto degli impegni già assunti.

6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina ed Enna avviene proporzionalmente al numero di abitanti.

La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente al numero di abitanti.

7. Possono accedere al finanziamento dei parcheggi di interscambio i comuni che, alla data dell'avviso di cui al comma 8, abbiano adottato il Piano Urbano del Traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi. Il Piano deve comprendere l'infrastruttura per la quale viene richiesto il finanziamento.

8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisponde due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 294

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2016, in merito alle norme di modifica in materia di parcheggi di interscambio.».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Luisa Lantieri il 5 luglio 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 10 luglio 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 50 del 27 settembre 2018 e n. 52 del 3 ottobre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 52 del 3 ottobre 2018.

Relatore: Luisa Lantieri.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 73 del 24 ottobre 2018, n. 77 del 7 novembre 2018, n. 80 del 14 novembre 2018 e n. 84 del 27 novembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 84 del 27 novembre 2018.

(2018.48.3159)110